

COMUNE DI VIGONZA

(Provincia di Padova)

(20/08/02)

<p>REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI AD ORGANISMI SPORTIVI PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVE</p>
--

Approvato con delibera di C.C. n. 44 del 05/05/1998, esecutiva atti CO.RE.CO. n. 676/98.
Modificato con delibera di C.C. n. 45 del 05.05.2000, esecutiva.

Art. 1) Oggetto del regolamento

Il Comune di Vigonza promuove e valorizza, attraverso l'azione delle associazioni operanti nel territorio, le attività sportive motorie, ricreative e formative, finalizzate alla formazione ed al pieno sviluppo della persona. Tale azione si esplica nella concessione di contributi e sovvenzioni agli organismi associativi e locali operanti nelle seguenti aree di intervento:

- a) promozione di attività sportiva indirizzata ai ragazzi ed ai giovani sino ai 17 anni di età, ed effettuata nell'ambito d'intervento degli organismi riconosciuti dal Coni o da altro Ente di Promozione Sportiva;
- b) realizzazione di manifestazioni di carattere sportivo, ludico e ricreativo effettuate all'interno del territorio e rivolte alla generalità della popolazione, con particolare rilievo alle fasce di utenza della scuola dell'obbligo;
- c) qualificazione degli operatori sportivi nel contesto di corsi di aggiornamento, stage e seminari organizzati da organismi riconosciuti dal Coni e da altri Enti Pubblici;
- d) organizzazione di attività sportive indirizzate ai portatori di handicap;
- e) programmazione e sostegno in concorso con le istituzioni scolastiche di attività di avviamento allo sport a favore delle fasce scolastiche e pre – scolastiche e di corsi di aggiornamento per insegnanti ed operatori nelle tematiche della promozione sportiva.

Art. 2) Destinatari delle sovvenzioni comunali

Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 1) sono destinatari dei contributi e delle altre azioni di sostegno messe in atto dall'Amministrazione i seguenti soggetti:

- a) Società sportive ed associazioni riconosciute e non, aventi sede nel Comune, che assumano la configurazione giuridica di enti non commerciali e Onlus;
- b) Società Sportive o Enti di promozione sportiva operanti in altri comuni, nel contesto di progetti specifici ed opportunamente regolamentati con specifici atti di intesa, riguardanti la realizzazione di iniziative di promozione sportiva nel territorio;
- c) Istituzioni scolastiche locali, nel contesto dei programmi sportivi organizzati in collaborazione con l'Amministrazione.

Art. 3) Ripartizione delle risorse

Sulla base dello stanziamento annualmente fissato dal bilancio di previsione all'interno dei rispettivi capitoli di competenza, l'Assessorato allo Sport, attraverso il settore competente, provvede, in sede di redazione del piano economico di gestione a ripartire le risorse disponibili secondo le seguenti percentuali:

- a) 90% (novantapercento) delle risorse a sostegno delle attività sportive agonistiche e promozionali realizzate nell'ambito di Federazioni Sportive riconosciute dal Coni

- e da altri Enti di promozione sportiva, nonché a sostegno di attività sportive psicomotorie non agonistiche particolarmente qualificate;
- b) 10% (dieci per cento) dello stanziamento iniziale per contributi ad associazioni sportive per manifestazioni sportive.

Art. 4) Domande per l'accesso ai contributi

Le domande per l'ammissione ai contributi per le attività di cui all'art. 1) devono essere presentate dagli organismi aventi diritto entro la data del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento all'anno finanziario successivo. Il termine si intende tassativo.

Art. 5) Documentazione in sede di formulazione della domanda di ammissione a contributo per attività sportive agonistiche e promozionali

La richiesta di contributi per attività agonistiche e promozionali dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione richiedente corredata:

- a) da una dichiarazione sottoscritta dal Responsabile di segreteria della Federazione sportiva di riferimento attestante l'effettiva iscrizione della squadra al rispettivo torneo o manifestazione;
- b) elenco nominativo dei componenti di ciascuna squadra iscritta, da cui si evinca che la maggioranza degli stessi sia residente a Vigonza. Tale clausola non si applica alle società che praticano la disciplina del ciclismo.

Art. 6) Ripartizione delle sovvenzioni

Sulla base delle domande pervenute, il settore competente provvederà ad assegnare sovvenzioni fisse per ciascun atleta minorenni secondo le seguenti proporzioni per fasce d'età:

- fascia fino a 11 anni: 100 % centopercento;
- fascia da 12 a 13 anni : 80 % ottantapercento;
- fascia da 14 a 17 anni: 50% cinquantapercento.

Art. 7) Documentazione di rendicontazione

La liquidazione delle quote assegnate alle società richiedenti avrà luogo previa presentazione della seguente documentazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante della Società dichiara il nome, cognome, data di nascita dell'atleta minorenni, oltre alla federazione CONI o Ente di promozione sportiva, numero di tessera dell'atleta; oppure copia della tessera di adesione alla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di ogni singolo atleta minorenni.
- b) Dichiarazione sottoscritta dal Presidente o Responsabile legale dell'Associazione beneficiaria attestante che tutte le spese sostenute per l'attività effettuata da

ciascuna squadra sono regolarmente documentate negli atti contabili dell'Associazione.

Art. 8) Termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione

Il termine per la trasmissione della documentazione di cui all'art. 7) è fissato al 30 giugno dell'anno finanziario di riferimento. La mancata trasmissione entro il termine suddetto determina la mancata corresponsione delle sovvenzioni.

Art. 9) Documentazione in sede di formulazione della domanda di ammissione a contributo per manifestazioni sportive

Le società che intendano beneficiare di sovvenzioni comunali per l'organizzazione di manifestazioni sportive, ivi comprese le attività a favore di soggetti disabili, la promozione di corsi e seminari a favore di operai e istruttori, l'organizzazione di iniziative indirizzate ai ragazzi delle scuole dell'obbligo, attività di avviamento alla pratica sportiva per fasce d'età non comprese nelle ordinarie attività disciplinate dalle Federazioni ed Enti di Promozione sportiva ecc., devono presentare apposita istanza entro la data del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento all'anno finanziario successivo.

La richiesta, formulata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun organismo sportivo, dovrà essere corredata da:

- preventivo spese/entrate per ciascuna voce di riferimento;
- richiesta degli spazi comunali necessari;
- dichiarazione con cui si attesta di provvedere, entro i termini di tempo necessari, alla richiesta delle licenze e autorizzazioni prescritte per le manifestazioni in oggetto.

Art. 10) Istruttoria delle istanze

Le richieste inoltrate, opportunamente vagliate dal settore competente, saranno riscontrate alle società richiedenti entro 20 giorni dall'approvazione del piano esecutivo di gestione. In tale sede sarà comunicato nei modi previsti dal vigente Regolamento per il procedimento amministrativo, l'eventuale accoglimento dell'istanza presentata e l'ammontare della sovvenzione concessa.

Art. 11) Liquidazione delle sovvenzioni

L'erogazione dei contributi per ciascuna delle manifestazioni previste dall'art. 9) avverrà previa presentazione della seguente documentazione:

- rendiconto spese/entrate completo di regolari pezze giustificative. La sovvenzione determinata non potrà in alcun modo essere impinguata per far fronte a passivi di gestione e potrà comunque essere diminuita qualora la differenza tra entrate e spese risulti inferiore all'entità della sovvenzione stessa. Qualora la

manifestazione non dia luogo ad entrate, la spesa da documentarsi dovrà essere almeno pari all'entità del contributo concesso.

- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante che tutte le spese e le entrate documentate per la manifestazione in esame risultano essere agli atti dell'Associazione.

Per quanto connesso alle modalità di liquidazione di contributi riguardanti le attività di cui al punto 9) si fa in ogni caso riferimento alle norme previste dal capo VIII del vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e sovvenzioni per le attività culturali, approvato con delibera C.C. n. 3 del 24.02.1991, - CO.RE.CO. n. 3143/91-

Art. 12) Altro tipo di sovvenzioni

L'amministrazione, a suo insindacabile giudizio, su opportuna relazione istruttoria del Capo Settore servizi sportivi, potrà prevedere l'erogazione di sovvenzioni a carattere straordinario per manifestazioni effettuate nel corso dell'anno da organismi locali e non.

Le forme di sovvenzione potranno consistere anche nella diretta fornitura di beni materiali (articoli per premiazione, materiale sportivo, ecc.) la cui fornitura sarà sostenuta direttamente dall'Amministrazione. Tale tipo di sovvenzione è comunque incompatibile con la liquidazione di altri sussidi in denaro alle società beneficiarie.

Art. 13) Natura di ente non commerciale e Onlus

Le associazioni beneficiarie di cui all'art. 2) devono produrre entro il 31 gennaio dell'anno finanziario di riferimento una dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante attestante che l'organismo presieduto non ha perso la natura di Ente non Commerciale per il verificarsi di una delle cause all'art. 6) del Decr. Legislat. n. 460 del 04/12/1997.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante alla presenza del funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 3 comma 3° della L. 15.5.1997 n. 127.

Art. 14) Norme transitorie e finali

Il presente regolamento, a far data dalla propria esecutività, abroga per intero il precedente regolamento di cui alla delibera C.C. n. 112 del 01.12.1994, esecutiva – CO.RE.CO. n. 9528/97 –.